



ASSICURAZIONI GENERALI. VENEZIA

SOCIETÀ ANONIMA ISTITUITA NELL'ANNO MDCCCXXXI

PREMIATA ALLE PRINCIPALI ESPOSIZIONI NAZIONALI

Capitale Sociale L. 11,812,500 — Capitale versato L. 3,543,750

Fondi di garanzia L. 182,935,034.07 — Cauzione versata al Regio Governo L. 23,819,853.—

N. 88.

Bollettino Mensile

GIUGNO 1900

Ramo Vita

MESE	P R O D U Z I O N E				DANNI ANNUNCIATI
	P R O P O S T E P R E S E N T A T E		P O L I Z Z E E M E S S E		
	N.	Somma L.	N.	Somma L.	Somma L.
Maggio	1141	8,869,994,11	1003	7,369,531,75	297,049,33
Mesi precedenti	4328	37,010,816,38	3490	30,721,174,63	1,925,507,81
Totale	5469	45,880,810,49	4493	38,090,706,38	2,222,557,14

**

Signor Federico Rebessi

Agente speciale Vita delle « Assicurazioni Generali Venezia »

in MILANO

Sento il dovere di porgere a Lei ed in special modo alla spettabile Direzione della Compagnia da Lei rappresentata, i più vivi ringraziamenti per le cortesie usatemi sia nell'agevolare la ricerca dei documenti necessari, quanto



per la sollecitudine avuta appena questi furono raccolti, di disporre per l'immediato pagamento della somma di Lire *Ottantamila* che il mio povero marito Leopoldo Penagini assicurava con due distinte polizze, di cinque anni di data la prima, e di quattro la seconda, sulla propria vita a favore mio e dei figli.

L'atto di previdenza che il compianto defunto, rapitoci da crudel morbo nell' ancor vegeta età di 48 anni, volle compiere, fu una novella prova della costante sollecitudine, che egli, anche in mezzo alle preoccupazioni dei numerosi suoi affari, ebbe sempre per il benessere dei suoi cari.

Possa questo esempio tornare in vantaggio di questa provvida Istituzione delle Assicurazioni sulla Vita che tanto beneficio arrecano alle famiglie ed alla società.

Rinnovando i più distinti ringraziamenti gradisca i sensi della più distinta considerazione.

Milano, li 31 Maggio 1900

Maria Vacchini Ved. Penagini

Piazza S. Stefano 6.

Ramo Incendi

Ragioni d'indole diversa e tutte importantissime (quali le esigenze amministrative, il timore che la ignorata cumulazione di rischi possa compromettere gli interessi della Compagnia, e l'obbligo nostro di tutelare i diritti dei singoli Agenti) resero indispensabile la disposizione per la quale nessun Agente può assumere, senza speciale nostra autorizzazione, alcun affare fuori del territorio che gli è assegnato.

Alle suindicate ragioni, ognuna delle quali è più che sufficiente a giustificare la ricordata disposizione, un'altra se ne aggiunge ora, la quale rende, se possibile, più imperiosa la necessità di esigere la esatta e scrupolosa osservanza della prescrizione in parola.

In seguito a recenti accordi fra le Compagnie che già sono legate da una convenzione per l'assicurazione dei rischi industriali, vennero adottate speciali tariffe, differenti a seconda delle località cui sono applicabili, per l'assicurazione di taluni rischi rurali, civili e commerciali.

Naturalmente tali tariffe verranno regolarmente comunicate, insieme alla relativa classificazione delle località, alle Agenzie nel cui territorio trovisi anche uno solo dei comuni contemplati dalle nuove convenzioni. Ma tale provvedimento riuscirebbe del tutto inefficace senza il divieto fatto a tutte indistintamente le Agenzie di assumere assicurazioni di rischi situati fuori del proprio territorio.

Da questo lato dunque siamo perfettamente tranquilli, essendo certi che nessun Agente vorrebbe incorrere nella grave responsabilità derivante dalla

inosservanza del formale divieto già fattogli e che viene oggi riconfermato. Crediamo però necessario ricordare che tale divieto si estende, non solamente ai nuovi affari ed alla rinnovazione o sostituzione di quelli in corso, ma altresì alle variazioni che si rendessero necessarie in corso di contratto, delle quali i signori Agenti non dovranno quindi dar atto senza interpellarci.

Giova anche ricordare che un rischio, regolarmente assunto perchè situato nel territorio dell'Agenzia che emise il contratto, può in seguito a *trasferimento* cadere sotto il disposto più volte ricordato; e naturalmente anche in questo caso, prima di dar atto dell'effettuata dichiarazione di trasporto, l'Agente dovrà interpellarci.

Così pure sarà necessaria la nostra autorizzazione per *qualsiasi variazione* ad una polizza che, pervenuta ad un'Agenzia per effetto di *cessione o trasferimento*, contempra l'assicurazione di un rischio situato nel territorio dell'Agenzia dalla quale la polizza venne emessa.

L'importanza di queste disposizioni è troppo evidente perchè sia necessario insistervi ulteriormente; e siamo certi che, compreso della necessità, nella quale ci troviamo di esigerne in via assoluta la più scrupolosa osservanza, nessun Agente vorrà ad essa venir meno.

Spese pei pompieri nella estinzione degli incendi

In precedenti *Bollettini* (N. 42, 43, 53, 78, 79 e 80) ed apposite Circolari abbiamo riportate od accennate le sentenze delle diverse regie Autorità giudiziarie, le quali hanno affermato assolutamente la massima, che i Comuni per disposizione delle vigenti leggi devono mantenere a proprio ed esclusivo carico il rispettivo corpo dei pompieri, e non possono perciò ripetere dai comunisti colpiti da incendio, e men che meno dai loro assicuratori, rifusione di spese qualsiasi occorse per i pompieri.

Ora abbiamo il piacere di poter comunicare che anche il Consiglio di Stato, espressamente interpellato in proposito dal R. Ministero dell'Interno, ha emesso parere che i Comuni, i quali hanno un servizio stabile di pompieri, non possono ripetere dai proprietari delle cose incendiate le spese sostenute da essi per la estinzione dell'incendio, salvo si fosse ricorso all'aiuto di altri, in aggiunta all'opera del corpo locale dei pompieri.

Secondo lo stesso parere invece i Comuni non provvisti di un corpo di pompieri potranno ripetere dagli interessati la spesa incontrata per l'estinzione degli incendi purchè essi interessati da questa, abbiano tratto un vantaggio diretto.

Dalle decisioni quindi delle Autorità giudiziarie e di quella suprema contenzioso-amministrativa ne consegue: che alle Compagnie assicuratrici i Comuni non possono mai richiedere *direttamente* rifusione di spese per estinzione d'incendi; che agli assicurati colpiti da sinistro possono chiederla solo nei casi in cui

i Comuni abbiano avuto spese all'infuori di quelle inerenti al loro corpo di pompieri, e queste loro spese per l'estinzione degli incendi, abbiano effettivamente recato vantaggio diretto agli interessati.

**Società Anonima Italiana di Assicurazione
contro gli Infortuni di Milano.**

M E S I	D A N N I A N N U N C I A T I			
	MORTE	INVALIDITA'	INABILITA'	TOTALE
	1	2	3	1 - 2 - 3
Mese di Maggio	5	30	1154	1189
Mesi precedenti	20	55	3723	3798
Totale	25	85	4877	4987

Personale

Cessarono dalle funzioni di Ispettori speciali Ramo Vita i signori:

Rava Enrico, Sgarbi Luigi e Viani Tito.

La Direzione Veneta

